



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA-LATERZA

OGGETTO: Appalto per l'affidamento dei "servizi tecnici di progettazione ... Fiume Lato – I Stralcio". Chiarimenti

Con riferimento ad alcune richieste di chiarimenti giunte via PEC si precisa che:

- L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 1.073,46 (€ milleseptantatre/46) pari al 2% dell'importo a base di gara relativo alla sola prestazione della direzione dei lavori, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del D.lgs 50/2016;
- La disposizione richiamata nel Disciplinare di gara, alle pagine 4-5, attiene alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico/organizzativa ed economico/finanziaria, di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016. Nella specie, in conformità al dettato normativo e alle linee guida da ultimo adottate dall'ANAC, la stazione appaltante ha stabilito che la verifica dei suddetti requisiti può essere raggiunta e dimostrata, tra gli altri, in ragione del numero di unità di personale ricompreso nell'intervallo indicato (da 4 a 8 unità), in considerazione delle risorse di personale stimate per lo svolgimento dell'incarico. Per quanto riguarda le unità facenti parte dell'organico medio annuo, la norma deve essere interpretata nel senso di consentire la più ampia partecipazione dei professionisti (singoli o associati) i quali, proprio in virtù della loro natura giuridica, non sempre possono disporre di un organico di personale/tecnici. Al citato requisito dell'organico deve, pertanto, essere necessariamente data una lettura in ragione della diversa tipologia di soggetti partecipanti alla gara. Il requisito va dunque inteso come organico medio annuo negli ultimi tre anni per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) e come possesso delle unità minime stimate nel bando per i liberi professionisti. Questi ultimi potranno raggiungere il numero di unità

fissate nel bando di gara mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. La norma è, quindi, volta a bilanciare opportunamente l'esigenza di avere un organico idoneo per l'espletamento dell'incarico e di garantire che i soggetti individuati, nella misura massima indicata dal disciplinare di gara, possiedano anche i requisiti economico/finanziari, con la necessità di garantire la più ampia partecipazione alla gara. Pertanto, negli atti di gara non vi è alcuna limitazione in ordine al numero di personale o alla parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e al principio di concorrenza ma esclusivamente una legittima indicazione circa il numero di unità di personale che devono comprovare i requisiti richiesti dagli atti di gara e che verranno utilizzate per l'espletamento dell'incarico.

Cordialità.

Castellaneta, 10/11/2016

Il Resp. V Area LL.PP.
F.to Arch. P. De Finis